



IL TRIBUNALE DI NAPOLI



LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COOPERAZIONE PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE E LA TRASMISSIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 64 BIS C.P.P..

Letto l'art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

Letta la Convenzione del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia con la legge 77-2013 (cd. Convenzione di Istanbul),

Vista la Legge n. 69/2019 cd. "Codice Rosso" recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;

Rilevato che l'art. 14 della Legge citata prevede la trasmissione obbligatoria di provvedimenti penali al giudice civile;

Considerata la necessità di regolamentare i flussi di comunicazione e di trasmissione di copie di provvedimenti dell'A. G. penale previsti dalle norme di cui sopra;

CONCORDANO

il seguente Protocollo d' Intesa:

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Protocollo trova applicazione nei casi previsti dall'art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in relazione ai procedimenti di separazione personale/ divorzio/ gestione della genitorialità di figli non matrimoniali/ giudizi ex art 710 cc / ex art 9 L 898/70 in cui almeno una delle parti è coinvolta in un procedimento penale pendente in relazione ai reati previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576 co. I nn. 2), 5) e 5.1) ovvero dell'art. 577 co. 1 n. 1) co. 2 c.p.

Art. 2 Indirizzo di posta elettronica dedicato

Al fine di consentire di trasmettere richieste di informazioni e copie di provvedimenti adottati nel procedimento penale, allorché l'AG penale abbia notizia della pendenza dei procedimenti indicati al primo comma dell'articolo 64 bis disp. att. c.p.p. (v. sub. art 1), è istituita una casella di posta elettronica corrispondente all'indirizzo codicerosso.tribunale.napoli@giustizia.it, gestita dalla Cancelleria della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Napoli, con l'individuazione, in sede di esecuzione del presente protocollo, tramite apposito ordine di servizio di personale che ne curerà la consultazione **nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14.30, e l'inserimento delle informazioni pervenute all'interno** dei fascicoli telematici pertinenti dei Giudici Civili assegnatari.

Art. 3 Richiesta di informazioni sulla pendenza di procedimenti da parte della AG penale

Durante la fase delle indagini preliminari relativa a procedimenti penali per i delitti elencati all'art. 1 del presente protocollo, l'autorità giudiziaria penale procedente per i delitti elencati all'art. 1 del presente protocollo, dopo l'emissione di uno dei provvedimenti indicati nelle lettere a) b) c) d) e) dell'art. 4 che segue, può indirizzare una richiesta attraverso l'indirizzo e-mail dedicato di cui all'art.2 (codicerosso.tribunale.napoli@giustizia.it), volta a conoscere la pendenza dinanzi al giudice civile di uno dei procedimenti indicati all'art.1.

Laddove la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario avesse necessità di conoscere la pendenza di un giudizio di separazione personale, di divorzio, o di un procedimento per la regolamentazione della genitorialità di figli non nati da matrimonio o di giudizi ex art. 710 c.c. ex art.9 l.989/1970, potrà anche trasmettere una richiesta interna all'ufficio affari civili (email: civile.procura.napoli@giustizia.it) volta a conoscere la pendenza di una di tali cause.

Il personale della sezione, che presidia quotidianamente la casella di posta sopra indicata (email: civile.procura.napoli@giustizia.it), si adopererà per inviare una risposta al mittente con indicazione del numero di procedimento e del Giudice delegato/relatore/istruttore.

Art. 4 Trasmissione di copia di provvedimenti

L' A.G. penale che abbia avuto contezza, nei modi di cui all'art. 3 (ovvero *aliunde* ad esempio attraverso l'attività svolta nel corso delle indagini preliminari), della pendenza – *ab initio* o sopravvenuta - di uno dei procedimenti civili elencati all'art. 1 in cui almeno una delle parti sia, al contempo, soggetto interessato dal procedimento penale (quale indagato o persona offesa), procede all'invio, quale allegato in formato "pdf" di una e-mail indirizzata alla casella di posta di cui all'art. 2, degli atti di indagine ostensibili secondo il suo apprezzamento e comunque sempre dei seguenti provvedimenti:

- a. ordinanza che applica una misura cautelare personale;
- b. ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale;
- c. avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- d. provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione;
- e. sentenza.

Art. 5 Autorità che deve procedere alla trasmissione

L' Autorità che è tenuta alla trasmissione dei provvedimenti di cui all'art. 4, è così individuata:

- a. Procura della Repubblica. in relazione a:
 - ordinanza che applica una misura cautelare personale, una volta eseguita;
 - ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, eseguita prima dell'esercizio dell'azione penale;
 - avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- b. Ufficio G.i.p.-G.u.p., in relazione a:
 - provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione;
 - ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, eseguita dopo l'esercizio dell'azione penale;
 - sentenza;
- c. Tribunale Sezione Penale - dibattimento, in relazione a:
 - ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, eseguita dopo che ha avuto luogo almeno un'udienza dibattimentale;
 - sentenza.

L'Ufficio GIP/GUP ed il Tribunale, sezioni dibattimentali, provvederanno alla trasmissione solo nei casi in cui la pendenza del procedimento civile ed i relativi dati identificativi siano agli atti del processo civile, ovvero siano richiesti dal giudice civile.

I provvedimenti una volta trasmessi dall'autorità giudiziaria penale, all'indirizzo di posta elettronica indicato all'articolo 2 del protocollo (codicerosso.tribunale.napoli@giustizia.it) saranno inseriti a cura della cancelleria nei fascicoli telematici di riferimento attraverso l'annotazione "Codice Rosso" e messi immediatamente in visione al giudice assegnatario. La cancelleria civile curerà la conservazione delle comunicazioni pervenute con l'oggetto codice rosso anche ai fini del monitoraggio statistico (tra cui ad esempio il rapporto Grevio).

Art 6 Richiesta di informazioni da parte del Giudice civile sulla pendenza di procedimenti penali

Qualora il Giudice assegnatario del procedimento civile, acquisita conoscenza dagli atti di causa o nell'ambito dell'attività istruttoria della pendenza di un procedimento penale,

richieda alla Procura della Repubblica atti o informazioni, lo farà indirizzando la domanda al settore penale di tale ufficio, utilizzando la casella di posta elettronica: uff.sportello335.procura.napoli@giustizia.it. Provvederà in merito il magistrato della Procura, titolare del procedimento penale, nel rispetto del segreto investigativo.

In ogni caso i provvedimenti adottati ex art 473 bis e ss c.p.c. (ordini di protezione) saranno trasmessi alla Procura della Repubblica--settore penale- tramite la casella di posta elettronica uff.sportello335.procura.napoli@giustizia.it.

Art 7 Comunicazioni al PM affari civili

Il Pm titolare delle indagini di reati di cui all'art 1 - avuta contezza della pendenza di un procedimento di separazione personale / divorzio/ gestione della genitorialità di figli non matrimoniali/ giudizi ex art 710 cc / ex art 9 L 898/70 che vede almeno una delle parti coinvolta nel predetto procedimento penale - oltre che trasmettere copia dei provvedimenti come statuito dall'art 4, notizierà, ove necessario, il PM affari civili al fine di consentirgli le valutazioni di competenza in ordine alla necessità di un intervento nel giudizio civile in corso.

Art 8 Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione.

Napoli, 27 novembre 2024

Il Presidente del Tribunale di Napoli

Dr.ssa Elisabetta Garzo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Dr. Nicola Gratteri

Presidente della sezione G.I.P. Tribunale di Napoli

Dr.ssa Giovanna Capaluni

Il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Napoli

Dr. Raffaele Sdino

Il Procuratore aggiunto sezione IV della Procura di Napoli

Dr. Raffaele Falcone